Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 28 novembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1963, n. 1536.

Modificazione ad alcuni articoli del primo e secondo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche della gente di mare, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244;

Vista la Convenzione internazionale del lavoro n. 73, stipulata a Seattle il 29 giugno 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge 2 agosto 1952, n. 1305;

Visto l'articolo 323 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Riconosciuta la necessità di modificare i criteri valutativi per alcune particolari infermità ed imperfezioni fisiche della gente di mare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità;

Decreta:

Articolo unico.

I seguenti articoli del primo e del secondo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, sono sostituiti come appresso:

Primo elenco.

Art. 7. — Le manifestazioni gravi da intossicazioni croniche di origine esogena, con particolare riguardo a tutte le manifestazioni di alcoolismo cronico e di narcomanie.

Art. 13. — Le alterazioni croniche delle ossa, delle articolazioni e dei tessuti periarticolari che disturbino manifestamente la funzione di un organo importante od impediscano il libero esercizio di un arto o costituiscano una notevole deformità congenita od acquisita e che, per la loro natura, facciano presumere una facile riattivazione in ambiente marino di processi infiammatori silenti.

Il reumatismo articolare acuto sofferto da meno di due anni prima o tendente a recidive o che abbia dato luogo a localizzazione endocardica.

Art. 15. — Gli aneurismi di qualsiasi specie o grado, le varici che, per estensione, volume o sede, anche in mancanza di alterazioni trofiche, disturbino manifestamente le funzioni di un organo od il libero e prolungato esercizio di un arto.

Art. 16. — Il cretinismo e l'idiotismo evidenti, la debolezza di mente e le deficienze psichiche per le quali si possa fondatamente presumere che l'individuo non si trovi sempre nella piena coscienza dei propri atti.

Le profonde anomalie del carattere e della condotta.

Le balbuzie e gli altri disturbi della parola di notevole entità.

Art. 18. — L'epilessia nelle sue varie manifestazioni, la neurastenia, l'isterismo, il sonnambulismo e le altre nevrosi, quando presentino, o anche, secondo attendibili rapporti informativi, abbiano presentato, manifestazioni di una certa importanza.

Art. 27. — La mancanza o la carie estesa e profonda di tale numero di denti che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia ed il meccanismo della masticazione.

Art. 32. — Le malattie croniche delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od alterazioni dello stato generale. La mancanza o l'arresto di sviluppo di ambo i testicoli. L'idrocele ed il varicocele voluminosi, l'infantilismo sessuale.

Secondo elenco.

Art. 2. — Tutte le alterazioni del ricambio organico e tutte le disfunzioni endocrine, le intossicazioni croniche endogene ed esogene, le cachessie con manifesti sintomi di adinamia quando tali malattie inducano a manifesta e grave diminuzione della capacità lavorativa o siano state più volte causa di sbarco per malattia in un periodo di tempo relativamente breve o che, per non aggravarsi, richiedano cure continuative e stretto regime alimentare.

Art. 11. — Le malattie mentali e le deficienze psichiche acquisite, funzionali od organiche, quando l'esame peritale od i referti di istituti specializzati, insieme con i precedenti anamnestici ben accertati e sicuramente attendibili, inducano al giudizio di effettiva incompatibilità con le mansioni o con la vita di bordo, nonchè le psiconevrosi da intossicazioni esogene con particolare riguardo all'alcoolismo cronico ed alle narcomanie da considerare senz'altro causa di permanente inidoneità.

Art. 13. — Il tracoma in fase contagiosa. Le congiuntiviti croniche notevolmente secernenti, limitatamente al periodo in cui si mantengono simili caratteristiche. Le affezioni croniche evolutive dell'occhio che si presumano condurre inevitabilmente alla incapacità di lavoro, nonchè quelle facilmente recidivanti e tali da produrre discontinuità nelle prestazioni.

Art. 17. — L'ozena grave, tutte le malattie o alterazioni delle ossa e della mucosa nasale, dei seni vicini e della bocca che disurbino notevolmente la funzione respiratoria.

La mancanza di un numero di denti, non sostituiti da protesi efficace, tale da compromettere gravemente la funzione masticatoria.

Art. 19. — I vizi valvolari organici del cuore, le malattie del miocardio, dell'endocardio, del periocardio e dei grossi vasi e loro esiti, con disturbi funzionali e di compenso circolatorio clinicamente ed ectograficamente rilevabili da presumersi a carattere irreversibile ed aggravabili in ambiente marino. Le malattie dei vasi, ad andamento cronico ed irreversibile, che riducano notevolmente la capacità lavorativa.

La ipertensione arteriosa superiore a mx. 200/ mn. 110 o accompagnata da disturbi cardiaci o renali.

Art. 20. — Le malattie di un organo addominale, gravi e croniche, che rechino alterazioni funzionali e risentimento sullo stato generale valutabili, agli effetti dell'attitudine al lavoro, nei limiti enunciati all'articolo 5 o manifestamente incompatibili col regime di bordo. In particolare: ulcere gastroduodenali con varie recidive di cui l'ultima a meno di tre anni, oppure quando vi sia stata emorragia o perforazione, a meno che, in tale ultimo caso, gli accertamenti radiologici siano riusciti negativi per la esistenza di ulcera in atto e da tre anni non vi siano state recidive. Gastriti ed enteriti croniche ribelli alle cure e che impongono regime alimentare speciale. Calcolosi con crisi recidivanti.

Art. 22. — Le malattie croniche dei reni e delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od alterazioni dello stato generale, considerate sempre nei confronti della effettiva incapacità professionale e che richiedano costante controllo sanitario e rigoroso regime dietetico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 11 agosto 1963

SEGNI

LEONE — DOMINEDÒ — DELLE FAVE — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 agosto 1963, n. 1537.

Disposizioni per la formazione della graduatoria di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione di servizi tecnici dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, è effettuata da Commissioni nominate con decreto del Ministro per la difesa e composte:

a) per ciascuno dei servizi tecnici del Genio, delle trasmisisoni e geografico:

dal maggior generale capo del rispettivo servizio, presidente;

da tre ufficiali superiori del rispettivo servizio, membri;

da un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto;

b) per il servizio tecnico chimico-fisico:

dal tenente generale capo del servizio, presidente;

da un maggiore generale e da due ufficiali superiori del servizio, membri;

da un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

I titoli da valutare devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo quelli relativi all'esame di ammissione e alla conoscenza di lingue estere.

Ai fini della determinazione dell'idoneità dei concorrenti sono valutati i seguenti titoli:

a) voto della laurea specifica o, per gli ufficiali non muniti di laurea, voto dell'esame di ammissione di cui al successivo art. 3;

b) precedenti di carriera, ivi comprese le eventuali benemerenze di guerra.

La valutazione dei titoli di cui al comma precedente avviene:

per il titolo di cui alla lettera *a*) con l'attribuzione, da parte della Commissione, del voto di laurea ridotto in trentesimi o dello stesso voto di esame di ammissione;

per i titoli di cui alla lettera *b*), con la media aritmetica dei punti da uno a trenta attribuiti da ciascuno dei componenti della Commissione.

La valutazione complessiva, agli effetti del giudizio di idoneità, dei titoli di ciascun candidato è effettuata con la media aritmetica dei due voti attribuiti a ciascun concorrente secondo le modalità del comma precedente.

E' idoneo l'ufficiale che abbia riportato un punto di merito non inferiore a 18.

Sono inoltre valutabili, ai fini della formazione della graduatoria di merito, i titoli relativi:

1) a progetti e pubblicazioni di carattere tecnico attinenti ai compiti e alle attività del rispettivo servizio tecnico;

2) alla conoscenza di una o più lingue estere, da accertarsi mediante colloqui a cura della Commissione prevista per il rispettivo servizio tecnico dall'art. 1, integrata da un docente di lingua straniera per ogni lingua estera indicata dai candidati nella domanda di ammissione al corso.

Il voto massimo attribuibile per ciascun complesso di titoli contemplati dal comma precedente è di 4/30 per quelli di cui al punto 1) e di 2/30 per quelli di cui al punto 2). Il punto complessivo riportato si somma al punto di merito di cui al precedente quarto comma.

Gli ufficiali dichiarati idonei vengono compresi in graduatorie distinte per ciascun corso. A parità di punti di merito viene data la precedenza all'ufficiale che abbia riportato il miglior punteggio nella valutazione del titolo di cui alla lettera *b*) del secondo comma. Sono ammessi ai corsi gli ufficiali che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 3.

L'esame di ammissione ai corsi previsti per gli ufficiali non muniti di laurea dall'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, ha lo scopo di accertare nei concorrenti la preparazione necessaria a seguire con profitto i corsi stessi e consiste, per ciascun corso, nelle seguenti prove:

a) *corso biennale superiore tecnico del Genio*:

una prova scritta di costruzioni in ferro, legno, cemento armato;

una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

costruzioni in ferro, legno, cemento armato;
meccanica applicata;
elettronica generale;
chimica applicata.

b) *corso biennale superiore tecnico delle trasmissioni; corso biennale di specializzazione elettronica; corso biennale di specializzazione in telecomunicazioni*:

una prova scritta di elettrotecnica generale;

una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

analisi algebrica infinitesimale e calcolo vettoriale;
fisica generale;
elettrotecnica generale;
radiotecnica generale.

c) *corso biennale di topografia e cartografia*:

una prova scritta di analisi matematica;

una prova orale per ciascuna delle seguenti quattro materie:

analisi matematica;
geometria analitica e proiettiva;
meccanica razionale;
fisica generale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 18/30 nella prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 18/30 in ciascuna materia. La votazione complessiva è stabilita dalla media tra il punto riportato nella prova scritta ed i punti riportati nella prova orale.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro per la difesa; esse possono dividersi in Sottocommissioni e sono costituite, per ciascun corso, da un generale o colonnello del Servizio tecnico cui il corso si riferisce, presidente, da quattro tenenti colonnelli o maggiori del Servizio stesso e da quattro docenti universitari, uno per ciascuna delle materie di prova orale specificate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo, membri con diritto a voto.

Art. 4.

Il concorso per titoli ed esami, previsto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, per l'ammissione di ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito ad uno dei corsi indicati nell'art. 4 della stessa legge, viene espletato da apposite Commissioni costituite, per ciascun servizio tecnico, come segue:

per la valutazione dei titoli e l'accertamento della conoscenza di una o più lingue estere, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2;

per le prove di esame, secondo le norme di cui al precedente art. 3, ultimo comma.

I titoli da valutare sono quelli indicati per i concorrenti muniti di laurea nell'art. 2 del presente decreto.

Gli ufficiali che, in seguito a valutazione dei titoli di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 effettuata con le norme dell'articolo stesso, siano dichiarati idonei, sono ammessi a sostenere le prove di esame specificate per i corsi relativi ai servizi tecnici del Genio, delle trasmissioni e geografico, nel primo comma del precedente ar-

ticolo 3 e, per i corsi relativi al Servizio tecnico chimico-fisico, nel comma seguente del presente articolo. Il punteggio minimo delle singole prove e la votazione complessiva degli esami sono stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dello stesso art. 3.

Le prove di esame per il corso biennale tecnico chimico-fisico e per il corso biennale di specializzazione nucleare consistono in:

una prova scritta su un argomento di:

chimica, per i candidati laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica;

fisica, per i candidati laureati in fisica;

matematica, per i candidati laureati in scienze matematiche, matematica e fisica;

biologia, per i candidati laureati in scienze biologiche;

una prova orale per ciascuna delle seguenti materie:

chimica generale e inorganica;

chimica organica;

fisica sperimentale;

istituzioni di matematica.

La graduatoria finale degli idonei in ciascun concorso è formata in base al punto risultante dalla votazione complessiva delle prove di esame maggiorato del punto di valutazione dei titoli effettuata secondo le norme dell'art. 2. A parità di punti di merito viene data la precedenza all'ufficiale che abbia riportato il miglior punteggio nella valutazione del titolo di cui alla lettera *b*) del secondo comma dello stesso art. 2.

Gli idonei che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori del concorso e nominati tenenti in servizio permanente nell'Arma o Servizio di appartenenza. Essi sono ammessi a frequentare il corso biennale per il quale hanno presentato domanda.

Art. 5.

I corsi biennali superiori tecnici del Genio, delle trasmissioni e chimico-fisico si svolgono, a cura del Ministero della difesa, in due anni accademici comprendenti insegnamenti teorico-pratici e prove di esame, nonchè applicazioni pratiche presso enti vari civili e militari.

Il corso biennale di specializzazione elettronica si svolge in due anni accademici, con la denominazione e le modalità stabilite dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Il corso biennale di specializzazione in telecomunicazioni si svolge in due anni accademici, secondo le modalità stabilite dall'Istituto superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il corso bienale di specializzazione nucleare si svolge presso il Centro applicazioni militari energia nucleare, con la denominazione, il calendario e le modalità stabiliti dal Ministero della difesa.

Il corso biennale di topografia e cartografia si svolge in due anni accademici presso l'Istituto geografico militare, secondo il calendario e con le modalità stabiliti dal Ministero della difesa.

Art. 6.

Le materie di insegnamento e di esame relative ai corsi di cui al precedente articolo sono indicate nella tabella *A* annessa al presente decreto.

I programmi didattici delle materie di cui al comma precedente ed i calendari dei corsi sono stabiliti nei regolamenti interni dei corsi stessi.

Art. 7.

Le Commissioni per gli esami finali di ciascuno degli anni di corso svolti a cura dell'Amministrazione militare sono nominate dal Ministro per la difesa. Esse possono dividersi in Sottocommissioni e sono composte da un generale o colonnello del Servizio tecnico cui il corso si riferisce, presidente, da quattro ufficiali superiori del Servizio stesso e dagli insegnanti, o supplenti, delle materie che formano oggetto di esame.

Per ciascun esame la Commissione attribuisce un punto in trentesimi. L'esame si intende superato se l'ufficiale riporti almeno 18/30.

Per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni e per le modalità di svolgimento degli esami dopo il primo ed il secondo anno del corso di specializzazione elettronica e del corso di specializzazione in telecomunicazioni valgono le norme vigenti, rispettivamente, presso il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto superiore del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Art. 8.

Gli ufficiali frequentatori dei corsi possono sostenere gli esami di ciascun anno di corso in due sessioni, salvo quanto diversamente stabilito nella tabella *A* annessa al presente decreto; il numero degli esami da sostenere nella prima sessione e le relative materie sono a scelta dell'ufficiale.

L'ufficiale respinto nella prima sessione può ripetere gli esami nella seconda sessione.

L'ufficiale respinto anche in una sola materia nella seconda sessione è dimesso dal corso.

Art. 9.

L'ufficiale che, per comprovati motivi indipendenti dalla sua volontà, durante uno degli anni di corso, rimanga assente per oltre sessanta giorni di lezione, ovvero non possa sostenere gli esami, può essere ammesso, su domanda, a ripetere lo stesso anno del corso successivo.

Art. 10.

La classificazione di ciascun ufficiale dopo ogni anno di corso è determinata dalla media aritmetica, calcolata al millesimo, dei voti riportati in ciascuna materia nelle due sessioni di esame.

Il punteggio finale è determinato dalla media aritmetica, calcolata al millesimo, dei due punti di classificazione annuale.

In base al punteggio di cui al precedente comma, gli ufficiali vengono compresi in graduatorie finali, compilate distintamente, a seconda che gli ufficiali stessi siano stati ammessi ai corsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto, ovvero ai sensi dell'art. 4.

Art. 11.

Gli ufficiali ammessi ai corsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto e compresi nelle graduatorie finali di ciascun corso sono trasferiti nel rispettivo Servizio tecnico, qualora rivestano il gra-

do di capitano in servizio permanente effettivo e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, dalla data del decreto con il quale il Ministro per la difesa approva le medesime graduatorie finali di ciascun corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1963

SEGNI

LEONE — ANDREOTTI
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, *foglio n.* 78. — VILLA

TABELLA *A*

Elenco delle materie di insegnamento e di esame dei corsi biennali: « Superiore tecnico del Genio »; « Superiore tecnico delle trasmissioni », « di specializzazione elettronica », « di specializzazione in telecomunicazioni », « tecnico chimico-fisico », « di specializzazione nucleare », « di topografia e cartografia ».

A) *Corso biennale superiore tecnico del Genio.*

Primo anno di corso:
fisica tecnica;
fisica nucleare e generale;
chimica degli esplosivi;
teoria e tecnica delle materie plastiche;
tecnologia meccanica;
tecnica delle costruzioni.

Secondo anno di corso:
macchine elettriche;
tecnica dei motori a combustione interna e dei compressori;
tecnica dei ponti e delle teleferiche militari;
meccanica delle terre e macchine di cantiere;
tecnica della difesa in ambiente atomico;
amministrazione.

B) *Corso biennale superiore tecnico delle trasmissioni.*

Primo anno di corso:
radiotecnica;
tubi elettronici;
onde elettromagnetiche;
teoria delle comunicazioni elettriche;
microonde;
antenne;
semiconduttori e transistor;
misure radioelettriche.

Secondo anno di corso:
radioricevitori;
radiotrasmettitori;
televisione;
ponti radio;
sistemi telefonici;
sistemi telegrafici;
commutazione telefonica;
misure e collaudi sugli apparati.

C) *Corso di specializzazione elettronica.*

Primo anno di corso:
teoria delle comunicazioni elettriche;
teoria delle microonde;
teoria delle reti per telecomunicazioni;
radiotecnica;
tubi elettronici;
onde elettromagnetiche e loro propagazione;
misure radioelettriche;
teoria dei ponti radio.
Una delle seguenti due materie a scelta:
teoria dei semiconduttori e transistor;
elettroacustica.

Secondo anno di corso:
servomeccanismi;
tecnica dei radio-ricevitori;
tecnica delle misure e collaudi elettronici;
tecnica delle microonde;
tecnica dei radiotrasmettitori;
fondamenti di televisione;
tecnica dei ponti radio;
tecnica degli impianti radio;
sistemi elettronici di guida e aiuto alla navigazione.

D) *Corso di specializzazione in telecomunicazioni.*

Primo anno di corso (1):
complementi di matematica;
fisica dei materiali e dei componenti elettronici;
tecnologia dei materiali e dei componenti elettronici;
teoria della trasmissione elettrica delle informazioni a distanza;
teoria dei circuiti;
misure elettriche generali;
elettronica generale;
tecnica delle iperfrequenze e relative misure;
onde elettromagnetiche;
propagazione troposferica e innosferica delle onde elettromagnetiche;
sistemi di trasmissione su cavi metallici;
sistemi di trasmissione su cavi herziani e guide d'onda;
legislazione nazionale ed internazionale delle telecomunicazioni;
tecnica dei collegamenti e dei servizi radiotecnici;
tecnica dei servizi di radiodiffusione e di televisione;
misure di collaudo e di controllo degli impianti radioelettrici.

Secondo anno di corso:
principi di commutazione;
tecnica ed economia di collegamenti e dei servizi telefonici;
tecnica dei collegamenti e dei servizi telegrafici;
posa e costruzione di linee e cavi per telecomunicazioni;
misura di collaudo e controllo sugli impianti telegrafici e telefonici;
sistemi di commutazione telegrafici e telefonici.

E) *Corso biennale tecnico chimico-fisico.*

Primo anno di corso:
complementi di matematica;
fisica generale con esercitazioni;
difesa A.B.C.;
chimica organica con esercitazioni;
meteorologia e micrometeorologia;
biologia (botanica e zoologica);
entomologia;
metallurgia.

Secondo anno di corso:
radiochimica;
fisiologia generale;
chimica di guerra;
chimica analitica con esercitazioni di analisi qualitativa;
chimica biologica;
farmacologia;
fisica nucleare;
microbiologia e genetica.

F) *Corso di specializzazione nucleare.*

Primo anno di corso:
fisica nucleare;
fisica dei reattori nucleari;
misure di fisica nucleare;
impianti nucleari;
costruzioni nucleari;
sicurezza e dosimetria;
teoria dei servomeccanismi applicata al controllo ed alla regolazione dei reattori (per l'indirizzo elettronico);
elettronica applicata agli impianti nucleari (per l'indirizzo elettronico);
chimica dei reattori (per l'indirizzo tecnologico);
tecnologia dei materiali dei reattori (per l'indirizzo tecnologico).

Secondo anno di corso:
esplosioni nucleari;
traumatologia delle esplosioni atomiche organizzazione del soccorso;
effetto biologico delle radiazioni ionizzanti;
misure e strumenti radiac;
rifugi;
trattamenti e fluenti e decontaminazione;
radioattività ambiente;
separazione isotopi;
reattori sperimentali.

G) *Corso biennale di topografia e cartografia.*
Primo anno di corso
elementi di geodesia;
triangolazione e livellazione;
rilevamento grafico e numerico;
fotogrammetria (1ª parte).
Secondo anno di corso:
cartografia;
astronomia geodetica operativa;
fotogrammetria (2ª parte);
gravimetria e magnetismo;
tecnica di stabilimento; riproduzione e stampa.

---

(1) Gli esami relativi alle seguenti materie possono essere sostenuti (a facoltà dell'ufficiale frequentatore) anche nelle sessioni previste per il secondo anno di corso:
sistemi di trasmissione su cavi metallici;
sistemi di trasmissione su cavi herziani e guide d'onda;
legislazione nazionale ed internazionale delle telecomunicazioni;
tecnica dei collegamenti e dei servizi radiotecnici;
tecnica dei servizi di radiodiffusione e di televisione.

Visto, *il Ministro per la difesa*: ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. 1558.

Inclusione dell'abitato di Ligonchio di Sotto tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto in data 18 giugno 1963, n. 1099;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ligonchio di Sotto, in provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1963

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 82. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1963.

Scioglimento del Consiglio comunale di Castrezzato.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel Consiglio comunale di Castrezzato, sorto dalle elezioni del 25 novembre 1962, veniva a determinarsi, subito dopo l'insediamento, per motivi di rivalità personale, una profonda frattura nell'ambito del gruppo di maggioranza, concretatesi in una mozione di sfiducia all'indirizzo del sindaco che risultava approvata, con 11 voti favorevoli e 9 contrari, nella seduta consiliare del 24 gennaio 1963.

L'esito della votazione, che dimostrava in modo inequivocabile come l'opposizione al sindaco si fosse tanto rafforzata da costituire ora la maggioranza, induceva il Consiglio a soprassedere all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno tra cui, di fondamentale importanza, il bilancio preventivo del 1963 in attesa che lo stesso sindaco traesse dal fatto le debite conclusioni.

Quest'ultimo, però, nella successiva seduta del 1° febbraio, dopo avere stigmatizzato l'atteggiamento dei suoi avversari, manifestava l'intendimento di restare ugualmente in carica, talchè il Consiglio decideva di rinviare ancora ogni determinazione sul bilancio, nonchè su altri urgenti affari all'ordine del giorno, fino a quando non si fosse addivenuti ad una chiarificazione in seno all'Amministrazione.

Da allora, per l'irrigidimento dei contrasti tra le opposte fazioni, tutte le successive adunanze indette per l'esame del bilancio sono state costantemente disertate da 11 o più consiglieri, per cui anche nelle sedute di seconda convocazione non è stato possibile procedere alla relativa approvazione, per mancanza dello speciale « quorum » richiesto dall'art. 310 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Oltre al bilancio, il Consiglio comunale ha poi omesso tutti gli altri adempimenti di maggiore rilievo, limitandosi a trattare, nelle adunanze di seconda convocazione, qualche affare di modesta importanza.

Tale è stato, appunto, l'esito delle sedute del 7 e 9 febbraio, del 10 e 14 marzo, del 10 aprile, del 30 maggio e del 1° giugno.

Allo scopo di porre, inequivocabilmente, il civico Consesso di fronte alle sue responsabilità, il prefetto di Brescia lo ha invitato formalmente a provvedere all'approvazione del bilancio, con l'espressa diffida notificata a tutti i consiglieri che, in difetto, avrebbe promosso il provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del predetto testo unico della legge comunale e provinciale.

Anche tale tentativo, peraltro, non ha avuto esito positivo, in quanto, nelle due sedute all'uopo indette per il 21 e il 27 luglio, il Consiglio non ha potuto adottare alcuna determinazione al riguardo, per mancanza del « quorum » di cui al citato art. 310.

Il prefetto, pertanto, considerato che il Consiglio comunale di Castrezzato è da tempo inadempiente di fronte a precisi e tassativi obblighi di legge e che la frattura esistente in seno a quella civica rappresentanza appare ormai insanabile, ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 sopra richiamato, provvedendo, frattanto, alla sospensione del Consiglio stesso coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Dalle riferite circostanze emerge che l'Amministrazione comunale di Castrezzato, nata col seme della discordia, è da tempo in preda ad una profonda crisi, che ne impedisce il normale funzionamento e che non appare suscettibile di positiva evoluzione.

In tale situazione, un eventuale intervento sostitutivo del prefetto per l'approvazione del bilancio, cui il Consiglio comunale, in ben nove sedute e ad onta della formale diffida prefettizia, non è stato in grado di provvedere, si sarebbe risolto in un atto di imperio, di mero valore formale, in quanto inidoneo ad operare risolutivamente sulle cause sottostanti a quell'atteggiamento negativo della civica rappresentanza; indubbiamente destinato, quindi, a perpetuarsi e a rendere, conseguentemente, impossibile il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

Si ravvisa, pertanto, la necessità onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica, gravemente pregiudizievole degli interessi del Comune - di far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 settembre u.s.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Castrezzato ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Raffaele Perrone.

Roma, addì 2 novembre 1963

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato, che a causa degli insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Castrezzato ha omesso di ottemperare a precisi adempimenti prescritti dalla legge, nonostante la formale diffida del prefetto;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 settembre 1963;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castrezzato è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Raffaele Perrone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1963

SEGNI

RUMOR

(10003)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1963.

Scioglimento del Consiglio comunale di Santu Lussurgiu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle consultazioni del 6 novembre 1960 per l'elezione del Consiglio comunale di Santu Lussurgiu, riportò la maggioranza dei suffragi un lista civica, che guadagnò 16 dei 20 seggi consiliari assegnati, per legge, al Comune.

La presenza di una forte maggioranza e la sollecita formazione degli organi ordinari sembrarono garantire una regolare amministrazione della cosa pubblica.

Senonchè, ad alcuni mesi dalla costituzione dei predetti organi, cominciarono ad affiorare tra il sindaco e pochi seguaci, da una parte, ed i restanti consiglieri del gruppo di maggioranza, dall'altra, vivaci contrasti che, col tempo, hanno finito per scavare, tra i contendenti, un solco incolmabile di risentimenti e di astio, con gravi conseguenze sulla funzionalità degli organi stessi.

Il 26 luglio 1961 il Consiglio comunale prendeva atto delle dimissioni rassegnate da quattro assessori su sei e, successivamente, era chiamato a votare su una proposta di revoca del sindaco, che, peraltro, non conseguiva il prescritto « quorum » dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

L'insuccesso degli avversari del sindaco rendeva, ovviamente, più tesi i rapporti reciproci e più acuta l'ostilità della maggioranza nei confronti di qualsiasi iniziativa che da quegli provenisse.

Di conseguenza, l'Amministrazione del Comune, praticamente affidata alle decisioni del sindaco e di una Giunta ridotta a due soli assessori — i quali, anche perchè costretti da necessità contingenti, adottavano spesso provvedimenti di competenza del Consiglio, a volte, persino da questo già disattesi, senza chiederne poi la necessaria ratifica — procedeva assai stentatamente: un'ispezione effettuata nel gennaio-febbraio 1962 dal vice prefetto ispettore ne confermava lo stato di estremi disordini.

Il 5 gennaio 1962 il Consiglio riusciva finalmente a deliberare la nomina dei quattro assessori mancanti, scegliendoli tra gli oppositori del sindaco, il quale veniva così a trovarsi in minoranza nella Giunta.

Egli, tuttavia, continuava a respingere ogni invito a dimettersi e riteneva di potere eludere la realtà di un situazione divenuta per lui insostenibile evitando, sistematicamente, di riunire entrambi gli organi deliberanti del Comune: soltanto il 6 aprile — a seguito di pressanti richieste della maggioranza e di diffida della prefettura — aveva luogo una regolare seduta del Consiglio per l'esame delle deliberazioni adottate dalla Giunta nel periodo in cui aveva funzionato con due soli assessori, la maggioranza delle quali, però, non otteneva la ratifica.

In tale, pressochè completo, ristagno dell'attività amministrativa, l'Assessorato regionale agli Enti locali — competente al controllo sugli atti dei Comuni dell'Isola — era costretto ad intervenire di continuo per sollecitare, ma sempre inutilmente, gli omessi adempimenti di obblighi di legge e per l'adozione, infine, in via surrogatoria, dei provvedimenti più essenziali ed indifferibili.

Diffide, convocazioni d'ufficio del Consiglio ed interventi sostitutori venivano operati, nell'ambito delle sue attribuzioni, anche dal prefetto di Cagliari, ma la situazione del comune di Santu Lussurgiu non accennava minimamente ad evolversi in senso positivo, registrando, anzi, un progressivo aggravamento, che l'Assessorato regionale, con rapporto del 4 luglio 1963, si dava carico di segnalare all'attenzione del prefetto, per i risolutivi provvedimenti che l'interesse pubblico reclamava, ormai, con carattere d'urgenza.

Tra l'altro, il predetto Organo regionale riferiva che ulteriori interventi sostitutivi si erano imposti per l'adozione di numerosi provvedimenti obbligatori, tra i quali l'approvazione del bilancio preventivo del 1963. Per quest'ultimo, essenziale adempimento, in particolare, prima di addivenire alla nomina di un commissario « ad hoc », non si era mancato di convocare d'ufficio il Consiglio comunale, ma una prima adunanza era riuscita deserta, nella seconda il Consiglio si era limitato a rinviare alla Giunta l'esame del bilancio ed una terza seduta, infine, era andata nuovamente deserta.

Il prefetto, pertanto, considerato che a nulla sono valsi i tentativi fatti per riportare la concordia in seno a quel Consiglio comunale e l'Amministrazione nell'alveo della legalità e che la situazione — la quale ha determinato, oltretutto, localmente, uno stato di viva tensione, suscettibile di generare turbative dell'ordine pubblico — non presenta alcun sintomo di positiva evoluzione, ha rappresentato l'inderogabile necessità di disporre lo scioglimento di quel civico Consesso, del quale, frattanto, ha disposto la sospensione, coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Dalle circostanze illustrate si ricava, in effetti, un quadro quanto mai negativo della situazione dell'Amministrazione comunale di Santu Lussurgiu, dilaniata da insanabili contrasti interni, con un sindaco deciso a restare al suo posto a dispetto dell'avversione della maggioranza dei consiglieri e questa stessa maggioranza che mostra di avere come unico obbiettivo l'estromissione del sindaco, di cui ostacola qualsiasi iniziativa, trascurando ogni altro suo dovere.

Conseguenza logica di un tale stato di cose è che l'attività degli organi deliberanti del Comune è stata a lungo sterilmente impegnata in inutili discussioni, recriminazioni ed accuse reciproche, mentre sono stati accantonati tutti i problemi cit-

tadini ed omessi o disattesi provvedimenti di carattere obbligatorio e di primaria importanza, quale l'approvazione del bilancio, che per due anni consecutivi è stata effettuata da un commissario regionale, dopo che i formali richiami all'uopo rivolti alla civica rappresentanza erano rimasti inascoltati.

Ma tale è la somma delle inadempienze di cui si sono resi responsabili gli Organi comunali, che gli ordinari interventi di carattere specifico sin qui adottati, ancorchè numerosi e defatiganti, si sono dimostrati impotenti a riportare l'Amministrazione nell'alveo della legalità, non potendo essi, ovviamente, operare in modo risolutivo sulle cause che hanno determinato la paralisi dell'Amministrazione.

Si ritiene, pertanto, che, nella specie, ricorrono pienamente gli estremi di cui all'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per far luogo, nei confronti del Consiglio comunale di Santu Lussurgiu, alla proposta misura di rigore.

Anche il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 settembre scorso, ha espresso parere favorevole al riguardo.

Mi onoro, quindi, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Santu Lussurgiu ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Sergio Sassu, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 2 novembre 1963

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa dei profondi ed insanabili dissidi interni, il Consiglio comunale di Santu Lussurgiu ha omesso di ottemperare — ad onta dei formali richiami dell'autorità — a numerosi ed essenziali adempimenti di carattere obbligatorio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 settembre 1963;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santu Lussurgiu è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Sassu, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1963

SEGNI

RUMOR

(9946)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera n. 130/c in data 21 maggio 1962 della Amministrazione provinciale di Firenze concernente la classifica a provinciale della strada di collegamento dalla Statale n. 66 in località San Donnino alla Statale n. 67 in località Viottolone attraverso un ponte sull'Arno a Badia a Settimo, della lunghezza di km. 3 +436;

Visto il voto 10 settembre 1963, n. 1591, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di collegamento dalla Statale n. 66 in località San Donnino alla Statale n. 67 in località Viottolone della lunghezza di km. 3 + 436 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1963

Il Ministro: SULLO

(10076)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1963.

Nomina dei componenti il Collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero per il biennio 2 novembre 1963-1° novembre 1965.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, che modifica la precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 26 gennaio 1962, concernente la composizione del Collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del Fondo autonomo di cui sopra, per il biennio 2 novembre 1961-1° novembre 1963;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti il Collegio dei revisori di cui trattasi per il biennio 2 novembre 1963-1° novembre 1965;

Decreta:

Il Collegio dei revisori, di cui alle premesse, per il biennio 2 novembre 1963-1° novembre 1965, è costituito come segue:

1) Sciacca dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti, presidente, ed, in sua vece, Costa Albesi dott. Renato, primo referendario della Corte dei conti, supplente;

2) Mantengoli dott. Giovanni Battista, ispettore generale del Ministero dell'industria e commercio, membro effettivo, ed, in sua vece, Borgani dott. Augusto, ragioniere principale del Ministero dell'industria e commercio, membro supplente;

3) Turrio Baldassarri dott. Carlo, direttore di divisione, membro effettivo, ed, in sua vece, Tomassetti dott.ssa Carla, direttore di sezione, membro supplente, entrambi della Ragioneria generale dello Stato, in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(10210)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1963.

Conferma del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, con il quale è stata concessa la personalità giuridica all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1682, che approva il nuovo statuto dell'Ente di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1960, con il quale l'on. Angelo Priore è stato nominato presidente dell'Ente in argomento;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere al rinnovo della carica del presidente dell'Ente medesimo;

Decreta:

L'on. Angelo Priore è confermato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per la marina mercantile
DOMINEDÒ

(10077)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 21 novembre 1963 è revocato il decreto ministeriale 3 ottobre 1963 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Fortunati Giuseppina nel comune di Torremaggiore, distretto notarile di Lucera, ed il medesimo notaio è pertanto reintegrato nella precedente sede di Castelnuovo della Daunia, stesso distretto notarile.

(10141)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.904.750 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9947)

Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.427.365 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9948)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Bonifati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.986.260 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9949)

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Scalea (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.274.775 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9950)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963, il comune di San Pietro in Guarano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.728.180 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9951)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.753.535 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9952)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1963, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.952.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9953)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Nocara (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9954)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Mendicino (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.309.495 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9955)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Grimaldi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.450.300 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9956)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.378.170 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9957)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Zambrone (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.098.640 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9958)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963, il comune di Vallelonga (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.620.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9959)

Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Sellia Marina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.741.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9960)

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Montepaone (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.965.216 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9961)

Autorizzazione al comune di Roghudi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1963, il comune di Roghudi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.857.635 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9962)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.814.140 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9963)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Lappano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.873.065 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9964)

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1963, il comune di Acerra (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9965)

Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Tiriolo (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.526.435 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9966)

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Spilinga (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.612.635 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9967)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Parghelia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.890.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9968)

Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Monterosso Calabro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.677.613 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9969)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Mongiana (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.879.004 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9970)

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963, il comune di Magisano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.367.445 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9971)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 27 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,40	622,40	622,40	622,40	622,40	622,40	622,40	622,41	622,40
$ Can.	577,50	577,60	577,70	577,40	577 —	577,62	577,45	577,60	577,60	577,50
Fr. Sv.	144,18	144,20	144,21	144,195	144,20	144,21	144,20	144,30	144,21	144,20
Kr. D.	90,24	90,24	90,24	90,25	90,12	90,23	90,245	90,22	90,23	90,23
Kr. N.	86,99	86,97	86,97	86,97	86,95	86,97	86,965	87 —	86,98	87 —
Kr Sv.	119,35	119,90	119,85	119,87	119,85	119,92	119,86	119,95	119,93	119,92
Fol.	172,91	172,91	172,90	172,88	172,95	172,95	172,885	172,92	172,95	172,95
Fr B.	12,47	12,488	12,49	12,487	12,49	12,49	12,4875	12,49	12,48	12,49
Franco francese	127,03	127,02	127,03	127,025	127,10	127,02	127,0225	127,02	127,02	127,02
Lst.	1741,61	1741,60	1741,65	1741,475	1741,50	1741,56	1741,50	1741,65	1741,60	1741,50
Dm. occ.	156,60	156,61	156,64	156,265	156,55	156,23	156,595	156,62	156,63	156,61
Scell. Austr.	24,07	24,075	24,07	24,07625	24,05	24,08	24,07	24,07	24,06	24,08
Escudo Port.	21,74	21,72	21,75	21,73	21,70	21,72	21,72	21,72	21,73	21,73

Media dei titoli del 27 novembre 1963

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	108,35
Redimibile 3,50 % 1934	91,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,425
1 Franco svizzero	144,197
1 Corona danese	90,247
1 Corona norvegese	86,967
1 Corona svedese	119,865
1 Fiorino olandese	172,882
1 Franco belga	12,487
1 Franco francese	127,024
1 Lira sterlina	1741,487
1 Marco germanico	156,61
1 Scellino austriaco	24,073
1 Escudo Port.	21,725

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1963

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1963 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 ottobre 1963 — incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1963		4.376		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	1.461.511		1.094.793	
effettive — residui	103.350		251.203	
Totale		1.564.861		1.345.996
per movimento di capitali — competenza	14.768		77.221	
per movimento di capitali — residui	6.053		1.916	
Totale		20.821		79.137
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.121.885		1.012.153	
Conti correnti	5.245.479		5.357.661	
Incassi da regolare	629.976		597.610	
Altre gestioni	2.656.253		2.376.767	
Totale		9.653.593		9.344.191
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	150		153	
Pagamenti da regolare	110.373		199.240	
Altri crediti	4.515.384		4.893.806	
Titoli da realizzare	1.112		1.038	
Totale		4.627.019		5.094.237
Totale generale incassi e pagamenti		15.870.670		15.863.561
Fondo di cassa al 31 ottobre 1963		–		7.109
Totale a pareggio		15.870.670		15.870.670

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1963 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		7.109	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	10		
Pagamenti da regolare	251.531		
Altri crediti	1.545.830		
Titoli da realizzare	169		
Totale crediti		1.797.541	
In complesso			1.804.650
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.954.515		
Conti correnti	748.761		
Incassi da regolare	115.481		
Altre gestioni	629.572		
Totale debiti			5.448.329
Situazione del Tesoro (passività)			3.643.679

Circolazione di Stato (metallica) al 31 ottobre 1963 L. 109.056 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(10207)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1963

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000 000 —
Cassa	»	26 200.327.410 —
Portafoglio su piazze italiane	»	744.761.376 988 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	204 011.030 —
Anticipazioni	»	347 111.978.674 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	38.493.500.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.206.587.864 —
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	1.927.678.846.874 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	152.573.412 643 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	233.569.868.867 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»	440.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	42 996.415.079 —
Spese	»	45.830.855.847 —
	L.	5.062.627.181.277 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.907.826.678.960 —
	L.	9.970 453.860.237 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.863.933 —
TOTALE GENERALE	L.	9.970.462.724 170 —

PASSIVO

Voce				Importo
Circolazione			L.	3.231.327.553.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	15.719.452 281 —
Depositi in conto corrente liberi			»	45.003.429.462 —
Conti correnti vincolati			»	1.339.383.942.935 —
Creditori diversi			»	300.693.415.129 —
Servizi diversi per conto dello Stato			»	26 210.205.012 —
Rendite del corrente esercizio			»	46.366.668.913 —
			L.	5.054.707.667 232 —
Capitale sociale	L.	300 000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	4 955.118.246 —		
Fondo di riserva straordinario	»	2.664.395.799 —		7.919 514 045 —
			L.	5.062 627.181.277 —
Depositanti			»	4.907 826.678.960 —
			L.	9.970.453.860.237 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	8.863.933 —
TOTALE GENERALE			L.	9 970 462.724.170 —

(10206)

Il Governatore: CARLI

p *Il Ragioniere Generale*: FALSINI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1963, registro n. 25, foglio n. 154, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 17 giugno 1960 dal dottor Marotta Giuseppe, ispettore aggiunto di dogana, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze 30 novembre 1959, con il quale veniva notificata al predetto impiegato l'esclusione dalla graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1956.

(9892)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti addì 30 ottobre 1963, registro n. 98, Agricoltura e foreste, foglio n. 242, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal signor Francesco, Emilio Mauro avverso il provvedimento in data 9 maggio 1962, con il quale l'Opera per la valorizzazione della Sila revocò il beneficio concesso al ricorrente, relativo al computo del periodo intercorrente tra il 1° agosto 1943 ed il 18 aprile 1950, come servizio utile a tutti gli effetti.

(9854)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Alfonso Penna Caroppi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1963

Il Governatore: CARLI

(9850)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Campofelice di Fitalia, con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 luglio 1943 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Campofelice di Fitalia (Palermo) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di che al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 7 aprile 1961 col quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Visto il provvedimento del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 12 luglio 1943, nonchè il decreto del Ministro per il tesoro in data 15 dicembre 1944, con i quali i signori rag. Michele Orlando, avv. Michelangelo Sciarrino e comm. Alfredo Amoroso sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della stessa azienda;

Considerato che i predetti hanno declinato l'incarico e che occorre, pertanto, far luogo alla loro sostituzione;

Dispone:

Il sig. dott. Giacomo Del Guercio è nominato commissario liquidatore ed i signori dott Francesco D'Alia, prof. Francesco Gravante e prof. Stefano Mannino sono nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe », di Campofelice di Fitalia (Palermo), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1963

Il Governatore: CARLI

(9467)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, con sede in Castelbuono (Palermo), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 27 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di che al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 7 aprile 1961, col quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Visti i decreti del Ministro per il tesoro in data 12 dicembre 1944 e 29 luglio 1946, con i quali i signori rag. Luigi Mirabella, dott. Filippo Giganti e dott. Alfredo Plaia sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della stessa azienda;

Considerato che i predetti hanno declinato l'incarico e che occorre, pertanto, far luogo alla loro sostituzione;

Dispone:

Il sig. dott. Giacomo Del Guercio è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Francesco D'Alia, prof. Francesco Gravante e prof. Stefano Mannino sono nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1963

Il Governatore: CARLI

(9469)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1963, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 108, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;

Considerato che il prof. Vincenzo Sinagra, membro della Commissione, ha rinunciato all'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la lettera del Ministero della pubblica istruzione n. 5687 del 6 settembre 1963, con la quale, per la sostituzione, è stato designato il prof. Saverio De Simone;

Decreta:

Il prof. Saverio De Simone, libero docente di Istituzioni di diritto pubblico e incaricato di diritto del lavoro nell'Università di Bari, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, in sostituzione del prof. Vincenzo Sinagra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Registro n. 10, *foglio n.* 172. — MAUCERI

(10086)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami alla cattedra di Canto nel Conservatorio di musica di Bologna nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 43 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 24 ottobre 1963, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso alla cattedra di Canto nel Conservatorio di musica di Bologna, bandito con decreto ministeriale 26 marzo 1960.

(10069)

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di vice rettore aggiunto straordinario nei convitti nazionali, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1963.

Le prove scritte del concorso sopra specificato avranno luogo in Roma, nei locali del Convitto nazionale (piazza Montegrappa, 5) alle ore 8 dei giorni 14 e 16 dicembre 1963.

(10209)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per l'assegnazione delle farmacie al rione S. Angelo, Paradiso e Perrino del comune di Brindisi e al rione S. Antonio del comune di Ostuni.

Con i decreti del medico provinciale di Brindisi numeri 5527/4ª, 5632/4ª, 5633/4ª, 5634/4ª, 5635/4ª, in data 7 ottobre 1963, pubblicati nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi n. 25 del 15 ottobre 1963, sono state rese note le graduatorie relative al concorso per l'assegnazione delle farmacie in oggetto specificate, bandito con decreto del medico provinciale n. 3128 dell'11 giugno 1962.

(10090)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.